

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a novantotto posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura in data 26 febbraio 1987 e 15 aprile 1987;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 febbraio 1985, n. 11, che modifica gli articoli 121 e 125 dell'ordinamento giudiziario;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 26 gennaio 1980, n. 84, concernenti le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto l'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a novantotto posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

- sia cittadino italiano;
- abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;
- abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università della Repubblica;
- abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

- a 45 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio (legge 3 giugno 1978, n. 288);

2-a) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b);

3) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

4) nei confronti dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 di cui al punto 1).

Si prescinde al detto limite di età per gli aspiranti che alla data di pubblicazione del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione in carta bollata, redatta obbligatoriamente di pugno del candidato, con allegata copia dattiloscritta (firmata), diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

- le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;
- la data ed il luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le condanne riportate ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale;
- il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i servizi di cui all'art. 22, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa;

9) se e quali concorsi o esami siano stati superati (anche con riferimento alle sole prove scritte).

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda debbono essere presentate tre fotografie del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, in data recente di cui una a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati (su carta legale) devono essere inviati o presentati da parte di ciascun candidato all'ufficio I (concorsi magistrati) della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ministero di grazia e giustizia, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale. In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-ter, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato, dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, devono risultare dal foglio matricolare dello stato di servizio.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, al capo dell'ufficio di destinazione, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 28 agosto 1932, n. 1011, e successive modifiche (legge 21 ottobre 1955, n. 1064 e decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o da un ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione delle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere b), c), d) ed e) devono essere in data non anteriore di tre mesi al termine fissato nel secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere d), f) e g) insieme alla copia autentica dello stato matricolare comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare (art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 6, delle disposizioni di attuazione del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere in data non anteriore di tre mesi al termine fissato nel secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Il Consiglio superiore della magistratura esaminerà gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficienza per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire la domanda oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura, l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che per le informazioni raccolte, non risultino secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso, coloro che hanno presentato documenti oltre i termini indicati dal secondo e nono comma dell'art. 7.

Art. 9.

Prove di esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto civile e romano;
- 2) diritto penale;
- 3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

- 1) diritto romano;
- 2) diritto civile;
- 3) procedura civile;
- 4) diritto penale;
- 5) procedura penale;
- 6) diritto amministrativo e costituzionale;
- 7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;
- 8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, e successive modificazioni.

Art. 10.

Diario delle prove scritte

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1987 si darà comunicazione della data di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

L'ammissione al concorso per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e con le modalità indicate nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra.

Art. 11.

Ammissione alle prove orali

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e degli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 130.

Art. 13.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1987
Registro n. 17 Giustizia, foglio n. 286

ALLEGATO

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo
di pugno del candidato con
allegata copia dattiloscritta in
carta semplice)

Alla procura della Repubblica
di.

Il sottoscritto dott.
(le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge), chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami a novantotto posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 93 del 22 aprile 1987.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

- a) è nato il a. (1);
b) è residente a via
e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate
in (tel.)
via
pretura di
c) è cittadino italiano;
d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);
e) non ha riportato condanne e non ha procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, né risultano a proprio carico precedenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale (3);
f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il
presso l'Università degli studi di
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente. (4);
h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni, oppure ha prestato servizio militare previsto dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 22, comma 6. (5);
i) ha superato i seguenti concorsi (o esami) (6).

Data,

Firma (7)

(1) Gli aspiranti che hanno superato il trentesimo anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, nonché gli eventuali precedenti giudiziari a carico iscrivibili al casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i servizi di cui all'art. 22, comma 6, legge 24 dicembre 1986, n. 958, e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

(6) Indicare i concorsi o gli esami superati anche con riferimento alle sole prove scritte. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire, a pena di irricevibilità della domanda, l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

87A2445

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione di settecentocinque ex allievi operai delle scuole allievi operai civili della Difesa (Aeronautica o Esercito o Marina) che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di mestiere nel 1986.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle Forze armate e, in particolare l'art. 8, secondo comma;

Visto l'ordinamento interno delle scuole allievi operai, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1964, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi;

Considerato che con decreto ministeriale 18 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1984, registro n. 20 Difesa, foglio n. 158, sono stati accantonati duemiladuecentoventisei posti per il reclutamento di allievi operai già determinati con decreti ministeriali datati rispettivamente 9 gennaio 1982 e 24 gennaio 1983;

Considerato che l'inizio dei corsi di durata annuale e biennale previsto per il 1° ottobre 1984 ha avuto luogo il 1° ottobre 1985, in quanto per sopravvenute difficoltà tecniche e organizzative si è reso necessario, nel corso del 1984, sospendere temporaneamente la pubblicazione dei bandi di reclutamento e rinviare le operazioni concorsuali dei bandi già pubblicati;

Considerato che dei predetti posti, settecentosessantasette unità, disponibili nella categoria degli operai comuni, sono stati utilizzati per l'istituzione dei corsi di durata annuale;

Considerato altresì, che dei settecentosessantasette allievi dei corsi di durata annuale settecentocinque hanno frequentato regolarmente i corsi stessi, conseguendo, al termine dell'anno scolastico, l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 4 della precitata legge n. 345/1964, mentre i restanti sessantadue allievi sono stati ammessi alla frequenza delle sezioni differite dei corsi previste a favore dei militari di leva e delle gestanti;

Ritenuta la necessità, in relazione ad improcrastinabili esigenze di servizio, di procedere intanto all'avviamento al lavoro degli allievi che hanno conseguito l'attestato di idoneità al termine dell'anno scolastico 1985-86, rinviando l'assunzione — che sarà disposta con successiva determinazione ministeriale — degli allievi ammessi alle sezioni differite;